

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE COMUNICATO UFFICIALE N. 165/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 165/CSA– RIUNIONE DEL 13 APRILE 2016

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Luigi Impeciati - Componenti; Dr. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SAVONA F.B.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/TERAMO DEL 6.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 125/DIV del 9.2.2016)

La società Savona F.B.C., di Savona, ha impugnato, nei termini, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, come da Com. Uffi. n. 125/DIV del 9.2.2016 e consistente nell'ammenda di €. 10.000,00 *“perché propri sostenitori durante la gara intonavano cori offensivi verso un assistente arbitrale e gli rivolgevano alcune frasi ingiuriose e di discriminazione razziale”*.

Dagli atti di gara risulta:

- l'assistente Ramy Ibrahim Kamal Jouness ha riferito che durante il 1° tempo della gara Savona/Teramo del 6.2.2016 tifosi della squadra ospitante gli rivolgevano, in coro, offese di grave entità, tutte letteralmente riportate, nonché alcuni di loro lo apostrofavano con un'espressione ingiuriosa, connotata da marcata impronta discriminatoria;
- il Commissario di campo ha rapportato che i tifosi del Savona, per tutta la durata del primo tempo, ingiuriavano l'assistente in modo corale e “singoli spettatori” lo facevano destinatario di espressioni offensive di stampo razziale;
- il rappresentante della Procura Federale, a sua volta, ha riportato le stesse espressioni, soprattutto in punto di offesa riferita al colore della pelle dell'assistente, di origini marocchine.

La reclamante, rilevata – con stupore – la “sorprendente omogeneità” di linguaggio usata dai rappresentanti federali nei loro referti, mette in risalto alcune contraddizioni, non senza rilevare come nulla di tutto quanto riportato sia stato menzionato, nella sua relazione, dall'addetto federale e l'episodio non abbia costituito oggetto di rapporto da parte della Questura di Savona.

In ogni caso si duole che non si sia data corretta evidenza al fatto che le riferite ingiurie non potevano essere ricondotte alla totalità della tifoseria presente nella Tribuna centrale opposta alle panchine (circa 200 persone) ma solo ad alcuni spettatori. Peraltro, secondo quanto dedotto, la sanzione irrogata si appaleserebbe gravemente iniqua, mancando di qualsiasi rapporto di proporzionalità con analoghi episodi, taluni addirittura più gravi, citati come precedenti giurisprudenziali. Gravemente incongrua sarebbe, poi, la medesima sanzione anche solo riferita alla modestia degli incassi effettuati e alle notevoli spese sostenute per assicurare sufficienti garanzie di sicurezza.

Conclude, parte reclamante, chiedendo che la sanzione venga ridotta nella misura ritenuta di giustizia.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna alla quale ha partecipato, in rappresentanza della reclamante, l'avv. Angelucci il quale, nel richiamare quanto dedotto in atti, ha insistito per l'accoglimento delle richieste colà formulate, con particolare riguardo alla non perfetta concordanza tra i vari referti in punto di costruzione dell'evento addebitato, alla adozione di

misure di prevenzione da parte della reclamante e all'evidente sproporzione della sanzione tra il caso de quo e analoghi episodi.

La Corte esaminati gli atti del ricorso e valutate appieno le motivazioni addotte, ritiene che il gravame possa essere accolto solo parzialmente.

In premessa va detto che questo Collegio non condivide l'affermazione di "sorprendente" omogeneità di linguaggio cui ha voluto riferirsi, in apertura di ricorso e con non apprezzata ironia, parte reclamante. Omogeneità che, poi, non deve essere apparsa tale ad un'analisi più meditata se la stessa reclamante ha ritenuto di mettere in rilievo delle apparenti difformità.

Non può esservi sorpresa nel constatare la sostanziale sovrapposibilità dei referti, nelle parti in cui riportano le ingiuriose manifestazioni verbali dei tifosi del Savona, in quanto si tratta di cori e grida che, con nitidezza e precisione, sono stati percepiti dagli astanti. Con altrettanta precisione – scontata qualche lievissima difformità che si può attribuire al contesto in cui sono state formulate – esse sono state riportate.

Ben diverso sarebbe stato il caso –della cui mancata ricorrenza la reclamante sembra quasi dispiacersi – se le stesse fossero state riferite in termini completamente diversi, perché ciò avrebbe potuto minare – se non altrimenti giustificato – la loro intrinseca credibilità. Ma ciò non è stato.

Premesso questo e venendo al merito del reclamo deve dirsi che non appare esservi dubbio che le corali ingiurie rivolte all'assistente dell'arbitro siano espressioni che, ledendo l'onore, il decoro e la stessa persona dell'ufficiale di gara debbano ritenersi, agli specifici effetti di questo giudizio, come espressioni gravemente offensive, come tali punibili, ai sensi dell'art. 18 C.G.S., con la sanzione dell'ammenda nei riguardi della società sportiva di riferimento.

Quanto, poi, alla specifica offesa rivolta all'assistente e relativa al suo colore della pelle, associata a lemma gravemente ingiurioso, non appare dubitabile – né ne dubita esplicitamente la reclamante – che si tratti di espressione a contenuto discriminatorio, in ragione della etnia di originaria discendenza e appartenenza dell'ufficiale di gara.

Si tratta, invero, di manifestazioni non corali ma di offesa recata da singoli spettatori, però ripetute e, certamente, non efficacemente contrastate, come dimostrato indirettamente dallo stesso "responsabile alla sicurezza" che non avrebbe rilevato alcunché di anomalo durante la gara.

La qual cosa suscita una qualche perplessità visto il numero totale degli spettatori e la ben individuata zona dello stadio da cui sono state profferite le frasi insultanti.

La società reclamante cita questa circostanza, unita all'asserita omessa segnalazione da parte della Questura di Savona, come testimonianza che si sarebbe trattato di un episodio minimale, quasi bagatellare; tale costruzione non convince il Collegio.

Posto che il fatto che il soggetto privato, responsabile della sicurezza, nulla abbia avvertito sotto il profilo della "anormalità" non conforta sul piano della complessiva azione di antagonismo di similari manifestazioni, la riferita omessa relazione dell'Autorità di P.S. agli organi preposti non può essere valutata come testimonianza della non veridicità dell'episodio ma solo, si ripete se vera, come diversa sensibilità della soglia di rilevanza del fenomeno.

La F.I.G.C. (e questa Corte, in particolare) è stata ed è attenta affinché qualsiasi manifestazione, anche la più piccola, di discriminazione razziale, territoriale o religiosa, venga adeguatamente sanzionata.

A nulla rilevano, a questo proposito, i precedenti giurisprudenziali citati dalla reclamante in quanto riguardano fatti e situazioni di natura e contenuto diverso, non rapportabili a manifestazioni discriminatorie. Né, allo stesso fine, rileva l'incasso effettuato poiché la gravità dei comportamenti non può trovare utile parametro di raffronto o bilanciamento nell'entità delle entrate finanziarie.

Invero vi è da dire che il positivo adoperarsi, in generale, della società per evitare e/o arginare, simili, deprecabili manifestazioni costituisce, ai sensi dell'art. 16 C.G.S. circostanza effettivamente apprezzabile come attenuante della gravità del fenomeno occorso nello specifico.

Per questo unico motivo la Corte ritiene, confermata la sanzionabilità di quanto accaduto e la sua gravità, che possa ridursi equamente l'ammenda ad euro cinquemila/00.

In tal senso è la decisione sul ricorso che precede.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Savona F.B.C., riduce la sanzione dell'ammenda ad € 5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALCIATORE ALEO ROSARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE "D. BERRETTI" AKRAGAS/MESSINA DEL 19.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 125/TB del 23.03.2016)

La ricorrente propone reclamo avverso la sanzione della squalifica per 7 gare effettive inflitta al reclamante, seguito gara Campionato Nazionale "D. Berretti" Akragas/Messina del 19.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 125/TB del 23.3.2016) perché al termine della gara colpiva con calci e pugni un avversario provocandogli fuoriuscita di sangue; bloccato da alcuni dirigenti si divincolava e di nuovo colpiva l'avversario già ferito.

Il ricorrente descrive i fatti accaduti in modo diverso rispetto al referto arbitrale, precisando di aver agito in difesa propria e dei compagni di gioco e non di aggressione nei confronti degli avversari. A supporto di ciò pone in evidenza la divergenza tra i rapporti dell'arbitro e degli altri assistenti di gara.

Ritiene quindi la sanzione irrogata eccessiva, non solo rispetto ai fatti accaduti ma anche rispetto a precedenti decisioni di codesta Corte in merito a fatti analoghi.

La Corte, letto il ricorso, rileva che la ricostruzione degli eventi come riportata nel referto arbitrale, la quale ha valore di prova privilegiata rispetto a tutte le altre dichiarazioni, come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, ritiene la sanzione irrogata congrua in ordine ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Aleo Rosario.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO LUPA CASTELLI ROMANI SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DEL MORO LORENZO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI UNDER 17, LUPA CASTELLI ROMANI/LUPA ROMA DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 97 del 23.3.2016)

Il sig. Maurizio Del Moro, nella sua qualità di dirigente della società Lupa Castelli Romani, di Frascati (Roma), ha proposto ricorso avverso la sanzione inflitta al giocatore Lorenzo Del Moro, al quale il giudice di prime cure ha comminato la squalifica per sei giornate di gara perché "espulso per fallo da ultimo uomo, colpiva l'arbitro su una gamba con il pallone e lo insultava".

Il tutto negli ultimi minuti di gara della partita indicata in epigrafe.

La società reclamante si duole del provvedimento adottato in quanto, a suo avviso, pur non contestando l'espulsione del proprio atleta, assume che lo stesso, portiere, alla notifica del provvedimento aveva lasciato cadere a terra la palla (si era, come detto, al termine della gara) la quale "rimbalzando finiva nelle vicinanze dell'arbitro e si allontanava dal terreno di gioco senza profferire alcuna parola offensiva Né tantomeno avere un atteggiamento irrispettoso" nei confronti dello stesso.

Per tale motivo si chiede che, alla luce anche della giovane età del giocatore, l'assenza di precedenti disciplinari e di (almeno pregresse) condotte antisportive, si voglia proceder ad una "revisione" del provvedimento disciplinare.

Il referto arbitrale, al riguardo riporta che "Al 48' del 2° tempo il n. 1 della società Lupi Castelli Romani, sig. Del Moro Lorenzo (veniva espulso n.d.r.) perché prendeva il pallone con le mani fuori l'area di rigore di circa 1 metro impedendo così all'avversario una chiara occasione da rete; nell'abbandonare il TDG mi lanciava il pallone colpendomi su una gamba dicendomi "ma vaffanculo"".

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna alla quale non hanno partecipato né rappresentanti della reclamante né il giocatore Svidercoschi, della società avversaria,

ai quali, alla luce della esplicita richiesta formulata, è stata regolarmente comunicata l'odierna riunione.

La Corte esaminati gli atti del ricorso e valutate appieno le motivazioni addotte, ritiene che il gravame possa essere accolto solo parzialmente.

Vi è da ribadire, in premessa e ai sensi dell'art. 35 C.G.S., che il referto dell'arbitro è munito di efficacia probatoria privilegiata, per cui non si può dubitare di quanto colà riportato, con assoluta puntualità, sia per l'effettiva successione temporale e materiale dei fatti che per la loro consistenza lesiva.

Il direttore di gara ha, infatti, riportato quanto accaduto con precisione e dettaglio, contrastando in modo efficace e convincente la diversa ricostruzione offerta da parte reclamante, improntata a riferire una condotta che, ove davvero posta in essere, non avrebbe avuto ragione di essere sanzionata tanto severamente.

Sanzione che, con altrettanta evidenza, la reclamante non chiede di annullare completamente, in base ad una radicale infondatezza del referto, ma di "rivedere" in senso favorevole, nella considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari del giocatore.

Al riguardo, deve dirsi che il gesto dal medesimo compiuto va valutato come comportamento integrante una condotta violenta nei riguardi del direttore di gara, punita, ai sensi dell'art. 19, comma 4 lett. d) C.G.S. con almeno otto gare di squalifica.

Ora, considerati i fatti, non può dubitarsi che la reazione del sig. Del Moro sia stata certamente volontaria e finalizzata a portare un atto di violenza all'arbitro, evidentemente ritenuto autore di un provvedimento ingiusto. Ingiustizia che, invece, si rivela del tutto insussistente visto che lo stesso ha fatto piena e lineare applicazione delle regole di gioco; regole ed applicazione delle quali la stessa reclamante non dubita.

Alla luce di questo ingiustificato atto violento il giudice di prime cure non ha fatto un uso erroneo del proprio potere di cognizione disciplinare, riducendo addirittura la pena edittale ai sensi dell'art. 16 C.G.S., verosimilmente in relazione alla giovane età del giocatore e all'assenza di specifiche lesioni fisiche.

Su questo punto la Corte ritiene che, tuttavia, la sanzione possa ulteriormente ridursi unicamente in ragione dell'assenza di precedenti specifici, pur sottolineando che il gesto compiuto, per di più a fronte di un provvedimento praticamente di pura, doverosa applicazione delle norme, appare inqualificabile e da censurare severamente.

Il motivo che precede giustifica, pertanto, la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice di prime cure a cinque giornate effettive di gara, pena che si ritiene congrua alla fattispecie sottoposta alla valutazione di questa Corte.

Il reclamo, per quanto detto, è parzialmente accolto nei termini di cui sopra.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Lupa Castelli Romani, riduce la sanzione della squalifica al calc. Del Moro Lorenzo a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Roberto Caponigro - Componenti; Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO SIG. MAURO LOVISA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 26.4.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/PORDENONE DEL 24.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 153/DIV del 29.3.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 153/DIV del 29.3.2016 - ha inflitto al signor Mauro Lovisa, Dirigente della Pordenone Calcio S.r.l., con riferimento alla gara Alessandria/Pordenone del 24.3.2016, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a

rappresentare la Società nell'ambito federale a tutto il 24.4.2016 "perché al termine della gara si introduceva indebitamente negli spogliatoi e unitamente ad altri tesserati rivolgeva ad un addetto federale frasi offensive e minacciose (r.cc.)".

Il signor Mauro Lovisa, nominando quali propri legali di fiducia gli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone ed il dott. Giuseppe Chiacchio, ha proposto reclamo avverso tale sanzione, articolando le seguenti argomentazioni:

- dall'esame degli atti ufficiali e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi, sarebbe possibile desumere l'eccessiva gravosità e severità della inibizione comminata al Dirigente;
- le poche brevissime espressioni rivolte dal tesserato al Commissario di Campo dovrebbero considerarsi quali meramente irrispettose o irrispettose e non già offensive o minacciose;
- sussisterebbero diverse diminuenti, quali lo stato di estrema tensione caratterizzante quel determinato frangente e, soprattutto, la totale mancanza di precedenti in capo al ricorrente.

Di talché, in ragione di tali considerazioni e di precedenti decisioni richiamate, ha chiesto la riduzione dell'inibizione irrogata nei limiti del presofferto ovvero, in subordine, nella diversa minuta ritenuta di giustizia.

La Corte ritiene che il reclamo sia in parte da accogliere e che la sanzione dell'inibizione debba essere inflitta a tutto il 17.4.2016.

La sanzione è stata irrogata sulla base del rapporto del Commissario di campo dal quale, nella parte di interesse ai fini del presente reclamo e rilevato che il Presidente del Pordenone è stato identificato nella persona del sig. Mauro Lovisa, emerge che: "Non appena giunto davanti alla porta dello spogliatoio del Pordenone il Presidente stesso, unitamente all'allenatore Sig. Bruno Tedino al dirigente accompagnatore stesso, Sig. Francesco Rosanda e ad altri due soggetti non identificabili tra quelli in distinta, ma chiaramente riconducibili alla società ospitata, attaccavano lo scrivente dichiarando la mia non conoscenza del regolamento (peraltro chiedendo con insistenza quali fossero le mie funzioni all'interno del terreno di gioco in maniera arrogante e accusatoria) e di non aver volutamente visto lo sgonfiamento dei palloni unitamente al loro occultamento da parte del personale dell'Alessandria Calcio, adducendo tali fatti alla mia, a loro dire, chiara faziosità nei confronti dell'Alessandria. In un crescendo di protervia da parte del Presidente del Pordenone lo stesso dichiarava che, viste le sue conoscenze in Lega avrebbe fatto in modo di farmi sanzionare per la mia incapacità e per la mia faziosità, ravvisandosi in tal modo una chiara intimidazione nei miei confronti. A tale comportamento chiaramente non conforme non solo alle norme di buona condotta durante l'incontro ma anche a norme di rispetto della persona, lo scrivente con la massima tranquillità replicava che, nella mia posizione di terzietà avrei riferito quanto visto durante l'incontro e che sarebbe stata mia premura comunicare altresì che la posizione in quel frangente tenuta dallo stesso presidente non era conforme alle regole di buona condotta, oltre che non avrebbe dovuto essere presente in quel momento all'interno degli spogliatoi. Dopo la replica dello scrivente lo stesso Presidente si allontanava dagli spogliatoi".

La sanzione inflitta, di notevole gravità in quanto pari a quasi un mese di inibizione, si rivela sproporzionata in quanto non tiene conto di alcune attenuanti quali lo stato di tensione al termine di una partita tra squadre di vertice della categoria e, quindi, tale da avere significativa influenza sulla classifica e, soprattutto, la circostanza, riportata nel referto, che, al termine della replica del Commissario, il sig. Lovisa si è allontanato dagli spogliatoi.

La condotta certamente irrispettosa ed offensiva posta in essere dal tesserato, peraltro privo di precedenti, se riguardata alla luce delle descritte circostanze attenuanti, di colora di una gravità meno marcata, tale da rendere equa la diminuzione della sanzione dell'inibizione da 29 giorni (a partire dal 29 marzo 2016, data di pubblicazione della sanzione sul comunicato ufficiale, fino a tutto il 26.4.2016) a 20 giorni (dal 27.3.2016 fino a tutto il 17.4.2016).

Il reclamo, pertanto, va accolto in parte e, per l'effetto, la sanzione irrogata al sig. Mauro Lovisa deve essere ridotta nel senso anzidetto.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Lovisa Mauro, riduce la sanzione dell'inibizione sino a tutto il 17.04.2016.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO PORDENONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/PORDENONE DEL 24.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 153/DIV del 29.3.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 153/DIV del 29.3.2016 - ha inflitto alla Pordenone Calcio S.r.l., con riferimento alla gara Alessandria/Pordenone del 24.3.2016, la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 “perché persone riconducibili alla società indebitamente presenti negli spogliatoi, al termine della gara, unitamente ad altri tesserati presenti in panchina assumevano comportamento offensivo ed intimidatorio nei confronti del commissario di campo”.

La Società Pordenone Calcio S.r.l., nominando quali propri legali di fiducia gli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone ed il dott. Giuseppe Chiacchio, ha proposto reclamo avverso tale sanzione, articolando le seguenti argomentazioni:

- dall'esame degli atti ufficiali e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi, sarebbe possibile desumere l'eccessiva gravosità e severità della sanzione comminata al sodalizio friulano;
- sussisterebbero significative circostanze attenuanti, quali l'indubbia e meritoria opera di collaborazione con le Forze dell'Ordine sia a fini preventivi che di vigilanza ed il regolare svolgimento della gara a prescindere dalle condotte in discussione.

Di talché, in ragione di tali argomentazioni e di precedenti decisioni richiamate, ha chiesto che l'ammenda irrogata sia ridotta congruamente e sensibilmente.

La Corte ritiene che il reclamo sia da accogliere e che la sanzione dell'ammenda debba essere ridotta da € 2.500,00 ad € 1.500,00.

La sanzione è stata irrogata sulla base del rapporto del Commissario di campo dal quale, nella parte di maggiore interesse ai fini del presente reclamo, emerge che: “Non appena giunto davanti alla porta dello spogliatoio del Pordenone il Presidente stesso, unitamente all'allenatore Sig. Bruno Tedino al dirigente accompagnatore stesso, Sig. Francesco Rosanda e ad altri due soggetti non identificabili tra quelli in distinta, ma chiaramente riconducibili alla società ospitata, attaccavano lo scrivente dichiarando la mia non conoscenza del regolamento (peraltro chiedendo con insistenza quali fossero le mie funzioni all'interno del terreno di gioco in maniera arrogante e accusatoria) e di non aver volutamente visto lo sgonfiamento dei palloni unitamente al loro occultamento da parte del personale dell'Alessandria Calcio, adducendo tali fatti alla mia, a loro dire, chiara faziosità nei confronti dell'Alessandria. In un crescendo di protervia da parte del Presidente del Pordenone lo stesso dichiarava che, viste le sue conoscenze in Lega avrebbe fatto in modo di farmi sanzionare per la mia incapacità e per la mia faziosità, ravvisandosi in tal modo una chiara intimidazione nei miei confronti. A tale comportamento chiaramente non conforme non solo alle norme di buona condotta durante l'incontro ma anche a norme di rispetto della persona, lo scrivente con la massima tranquillità replicava che, nella mia posizione di terzietà avrei riferito quanto visto durante l'incontro e che sarebbe stata mia premura comunicare altresì che la posizione in quel frangente tenuta dallo stesso presidente non era conforme alle regole di buona condotta, oltre che non avrebbe dovuto essere presente in quel momento all'interno degli spogliatoi. Dopo la replica dello scrivente lo stesso Presidente si allontanava dagli spogliatoi”.

La sanzione inflitta, di apprezzabile entità per una Società di Lega Pro, si rivela sproporzionata tenuto conto dello stato di tensione al termine di una partita tra squadre di vertice della categoria, del regolare svolgimento della gara su cui non hanno minimamente influito gli episodi sanzionati nonché della circostanza, riportata nel referto, che, al termine della replica del Commissario, il Presidente del sodalizio friulano si è allontanato dagli spogliatoi.

Tali considerazioni inducono a ritenere equa la diminuzione della sanzione dell'ammenda da € 2.500,00 ad € 1.500,00.

Il reclamo, pertanto, va accolto e, per l'effetto, la sanzione irrogata alla Società Pordenone Calcio Srl deve essere ridotta nel senso anzidetto.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pordenone Calcio, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO CATANZARO CALCIO 2011 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/LUPA CASTELLI ROMANI DEL 24.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 153/DIV del 29.03.2016)

Il .Giudice Sportivo presso la Lega Pro sanzionava la Società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. con l'ammenda di € 1.500,00 per comportamento gravemente antisportivo in quanto per quasi tutto il secondo tempo della gara Catanzaro/Lupa Castelli Romani disputata il 24.3.2016 veniva interrotto il servizio di raccappalle e i componenti della panchina ritardavano la restituzione dei palloni.(Com. Uff. n. 153/DIV del 29.3.2016).

Tale situazione veniva evidenziata dal collaboratore della procura federale La Cava Antonio.

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo il Catanzaro Calcio 2011, deducendo che dal rapporto dell'arbitro emerge che la gara è stata disputata regolarmente e non v'è alcun cenno su pretesi ritardi dovuti alla riconsegna del pallone.

Si chiede, in via principale, l'annullamento della sanzione in considerazione della tenuità dell'episodio e della presenza della parziale contraddittorietà tra quanto contenuto nel referto arbitrale e la decisione assunta dal Giudice Sportivo; in via subordinata la rideterminazione della sanzione inflitta.

Il reclamo è parzialmente fondato con riferimento all'entità della sanzione.

Nei motivi di doglianza si rileva che dalla rapporto dell'arbitro non emerge in alcun modo né v'è alcun cenno su pretesi ritardi dovuti alla riconsegna del pallone.

Anzi, con riferimento allo svolgimento della gara l'arbitro afferma "disputata regolarmente". È chiaro che si sia trattato di qualche episodio sporadico e non rilevante. La tenuità del fatto giustifica la riduzione della sanzione inflitta alla società, che comunque ne deve rispondere perché in ogni caso si è venuti meno a quel dovere di lealtà e correttezza che giustifica la tutela giuridica di cui all'art. 1bis C.G.S..

Tenuto conto di tutti i criteri di cui all'art. 16 del Codice di diritto sportivo si ritiene equo ridurre la sanzione della multa ad € 800,00.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Catanzaro Calcio 2011, la sanzione dell'ammenda ad € 800,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 23 giugno 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio